

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n. 344 del 16.12.2024

OGGETTO: Ricorso alla Corte di Giustizia di primo grado di Chieti presentato [REDACTED]

[REDACTED]. Nomina Legale

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno sedici (16) del mese di dicembre (12) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi dell'art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della sig. Maria Giovanna Baldacci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il ricorso notificatoci in data 22.11.2024 dall'Avv. Francesco Paolo Febbo per conto [REDACTED] avverso gli avvisi di pagamento n. 2930504424, e n. 2930228434 aventi ad oggetto il contributo consortile per l'annualità 2024 per un importo complessivo di € 195,63;

Ritenuto opportuno nominare un legale ai fini della difesa dell'ente;

Considerato che l'Avv.to Arcangelo Guzzo con studio in Roma, interpellato al riguardo, ha manifestato la propria disponibilità alla difesa del Consorzio;

Visto il preventivo di spesa datato 6.12.2024 (prot. consortile n. 9999/24) rimesso dall'Avv. Arcangelo Guzzo per l'attività in ambito giudiziale per un importo pari ad € 500,00 oltre spese generali ed accessori di legge (Cap e Iva) ed eventuali spese di trasferta;

Preso atto che, ai sensi degli artt. 56 e 13 del D. l.gs 36/23, le disposizioni del Codice dei Contratti non si applicano all'incarico di che trattasi;

Visto il curriculum e la documentazione presentati ai sensi della trasparenza amministrativa;

Ritenuto di poter accettare il preventivo succitato disponendo che il compenso sarà corrisposto a conclusione del giudizio in relazione alle fasi di attività che verranno effettivamente svolte e previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati al presente atto;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 adottata nella seduta del 26.04.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024 e la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 adottata nella seduta del 26.11.2024 di approvazione delle Variazioni di assestamento generale – Variazione Modificativa n. 1 al Bilancio di Previsione 2024;

Visti gli art. 57 e 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di nominare l'Avv. Arcangelo Guzzo con studio in Roma quale difensore dell'Ente conferendogli i necessari poteri nel ricorso notificatoci in data 22.11.2024 dall'Avv. Francesco Paolo Febbo per conto [REDACTED] avverso gli avvisi di pagamento n. 2930504424 e n. 2930228434 aventi ad oggetto il contributo consortile per l'annualità 2024 per un importo complessivo di € 195,63;
3. di prendere atto che la spesa di cui alla presente determina pari ad € 500,00 oltre spese generali ed accessori di legge (Cap e Iva) ed eventuali spese di trasferta trova capienza al Cap. 67 denominato "Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive" sul Bilancio di Previsione 2024
4. di autorizzare il Settore Economico Finanziario al pagamento all'Avv. Arcangelo Guzzo dell'importo di cui al punto 3. a presentazione dei documenti di pagamento, vistati dagli uffici competenti;
5. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE

Maria Giovanna Baldacci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Tenaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993